

CITTA' DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEL

"BARATTO AMMINISTRATIVO"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2017

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 07-09-2017 al 22-09-2017
Altamura (BA) - **7 SET 2017**



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta

INDICE

PREMESSA

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITA'

ART. 3 DESTINATARI DEL BARATTO

ART. 4 AUTORIZZAZIONI DI SPESA E LIMITI INDIVIDUALI

ART. 5 PROCEDURA ED AMBITI DI INTERVENTO

ART. 6 CRITERI DI PRIORITA'

ART. 7 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE


ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI

ART. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

ART. 10 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RIDUZIONE/ESENZIONE

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

COMUNE DI ALAMURA
(Prov. di Bari)
Ufficio di Depositi e Riscossione Contributi
del
Allegato 2
Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carraro



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, ha individuato nella sperimentazione dell'istituto del "Baratto Amministrativo" un'ideale modalità che concilia l'obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del nucleo familiare quale ulteriore strumento di politica sociale.

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il "Baratto Amministrativo", quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi, in applicazione:

- dell'art. 24 del D.L. n. 133 del 12/09/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 164 del 11/11/2014, rubricato come "*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*";
- dell'art. 190 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) rubricato come "*Baratto amministrativo*".

ART. 2
FINALITA'

1. Con l'istituto del "*baratto amministrativo*" si introduce la possibilità, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 1, di operare riduzioni o esenzioni di tributi, corrispondenti al tipo di attività svolta da privati cittadini o associazioni di cittadini, a fronte di attività da questi svolte, ritenute utili alla comunità in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
2. Tale agevolazioni si cumulano con altri interventi di sostegno sociale e sono da considerarsi quale forma prioritaria di intervento di politica sociale, in luogo della mera beneficenza pubblica.

ART. 3
DESTINATARI DEL BARATTO

1. Il "*baratto amministrativo*" può essere concesso, in forma volontaria, a cittadini che

risultano:

- a) contribuenti e residenti nel Comune di Altamura, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con indicatore ISEE non superiore a € 6.000,00 che sono soggetti passivi di tributi comunali;
 - b) associati in comunità o associazioni, costituite in forme stabili e giuridicamente riconosciute, mediante iscrizione all'apposito albo comunale, che sono autonomamente soggetti passivi di tributi comunali. Sono, in ogni caso, escluse le imprese.
2. I cittadini coinvolti devono:
- a) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - b) non aver subito condanne penali passate in giudicato per i reati contro la persona, il patrimonio, l'ordine pubblico, di tipo mafioso, terroristico e contro la P.A.;
 - c) non trovarsi in una situazione di contenzioso tributario con l'Ente, non definito con sentenza passata in giudicato alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 5, comma 1, in qualunque grado di giudizio e salvo preventiva rinuncia allo stesso.
3. I tributi comunali sui quali è possibile operare il baratto, con limitazione alla sola annualità di imposta in cui il baratto viene proposto e con esclusione delle annualità precedenti nonché delle somme oggetto di accertamento, iscritte a ruolo oppure oggetto di procedure di riscossione coattiva, sono i seguenti:
- a) IMU (Imposta MUnicipale propria);
 - b) TASI (Tassa sui Servizi Inidivisibili);
 - c) TARI (Tassa sui Rifiuti);
 - d) TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) permanente;
 - e) ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) permanente.
4. Il contribuente interessato, in sede di presentazione della domanda, indicherà il tributo o i tributi per i quali chiede di essere ammesso al beneficio specificando l'importo o gli importi degli stessi, calcolati in via presuntiva sulla scorta di quelli dell'anno precedente.
5. I tributi per i quali viene richiesta l'ammissione al beneficio devono essere corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento.

ART. 4

AUTORIZZAZIONI DI SPESA E LIMITI INDIVIDUALI

1. Con periodicità annuale, in relazione alle somme stanziare con l'approvazione del Bilancio di Previsione mediante apposita autorizzazione di spesa, la Giunta Comunale stabilisce, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'importo dello stanziamento di uno specifico capitolo denominato "Autorizzazione di spesa per baratto amministrativo".

2. I limiti individuali per la partecipazione ai progetti di pubblica utilità sono fissati nell'importo minimo di € 100,00 e massimo di € 500,00, con possibilità di operare, per importi maggiori, una compensazione parziale.
3. Gli interessati non potranno avanzare richiesta alcuna di rimborso o di riconoscimento di emolumenti in caso di arrotondamento degli importi (*ad es se il tributo dovuto è pari ad € 170,00, sono comunque necessari n. 4 moduli da € 50,00 per complessivi € 200,00, per gli € 30,00 eccedenti non sussiste diritto a rimborso o ad altra compensazione*).

ART. 5

PROCEDURA ED AMBITI DI INTERVENTO

1. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Dirigente dei Servizi Sociali, con apposito avviso pubblico, invita i cittadini singoli e le Associazioni, Comunità o altre forme associative di cui alle lettere a) e b) del comma 1. del precedente articolo 3 a presentare, entro un termine fissato non inferiore a venti giorni dalla pubblicazione sul sito internet comunale, eventuali istanze a valere sugli ambiti di cui al presente Regolamento, sulla base di un apposito formulario allegato all'avviso.
2. La domanda dovrà essere presentata compilando un modulo reperibile presso il sito web del Comune di Altamura, ovvero direttamente presso l'U.R.P.
3. Tenuto conto delle proposte presentate ed acquisiti i pareri di ammissibilità dei progetti da parte dei Settori/Servizi interessati, con applicazione dell'istituto del silenzio-assenso decorsi 30 gg dalla richiesta, con Determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali è approvata la graduatoria ed impegnata la relativa spesa, sino alla concorrenza dei fondi disponibili e sulla base dei criteri di priorità del presente Regolamento, con contestuale impegno della relativa spesa.
4. I progetti possono riguardare la pulizia, manutenzione, abbellimento, interventi di decoro urbano, interventi di recupero e riuso, nonché valorizzazione con iniziative culturali di vario genere di:
 - a. aree, piazze, strade, con specifica delimitazione della zona del territorio urbano o extraurbano interessati;
 - b. specifici beni immobili, di proprietà comunale, inutilizzati;
5. I progetti dovranno indicare dettagliatamente:
 - le attività da svolgere;
 - il numero di moduli giornalieri e di persone necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
 - il calendario delle attività che dovranno essere espletate ed i tempi stimati;
 - i requisiti, le competenze e le conoscenze di cui i richiedenti sono in possesso.
6. I progetti non possono in alcun modo prevedere lo svolgimento di prestazioni relative a posti vacanti nella pianta organica del Comune, né sovrapporsi con interventi già oggetto di obblighi contrattuali a titolo oneroso da parte del Comune nei confronti di terzi.

7. La prestazioni rese non possono in alcun caso essere considerate attività di lavoro subordinato, autonomo o occasionale.
8. La prestazione volontaria è articolata in moduli giornalieri composti da n. 6 ore per un valore simbolico di € 50,00 non frazionabili e da utilizzare come parametro per l'applicazione dei limiti individuali di cui all'articolo 4. Il valore attribuito alla prestazione tiene conto degli oneri riflessi, anche di tipo amministrativo, assicurativo e antinfortunistico, a carico del Comune

ART. 6
CRITERI DI PRIORITA'

1. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 133 del 12/09/2014, prioritariamente i progetti presentati da comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
2. I progetti presentati da comunità/associazioni di cittadini sono collocati in graduatoria mediante sorteggio pubblico.
3. A seguire, nell'ambito dei progetti presentati da cittadini singoli, sono privilegiate le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

Parametri	Punteggio
ISEE sino ad € 1.000,00	6
ISEE sino ad € 2.000,00	5
ISEE sino ad € 3.000,00	4
ISEE sino ad € 4.000,00	3
ISEE sino ad € 5.000,00	2
ISEE sino ad € 6.000,00	1
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	2
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	1

Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà nell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda	2
Presenza di sfratto esecutivo	2

Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione di reddito 2

4. I progetti sono autorizzati sino alla concorrenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con possibilità di scorrimento in caso di rinuncia e/o revoca di progetti meglio collocati.
5. Tenuto conto che le attività oggetto di baratto devono riferirsi a tributi relativi all'anno di competenza, lo scorrimento è possibile sino al 30 Novembre di ciascun anno.
6. La Giunta Comunale può stabilire e rivedere, di anno in anno, i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori.

ART. 7

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente ed è tenuto:
 - a) a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia" ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni svolte;
 - b) ad utilizzare le materie prime, i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza da questo posseduti, indicati nel progetto ovvero prescritti dal Tutor, con la massima cura e attenzione;
 - c) a rispondere personalmente di eventuali danni a persone o cose;
 - d) inoltre, nel caso di progetti realizzati da parte di associazioni/comunità di cittadini, a stipulare a propria cura e spese, apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
 - e) l'attività assegnata al richiedente "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
2. Qualora si riscontrassero negligenze o il mancato rispetto del calendario del progetto per 3 volte senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Tutor preposto, il Comune disporrà l'immediata cessazione delle attività ed alla cancellazione dall'elenco, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti. In tali casi, l'intervento parzialmente compiuto non verrà riconosciuto come titolo di credito od utile per l'agevolazione tributaria. Inoltre, per i tre anni successivi il

proponente non potrà essere ammesso ai benefici di cui al presente Regolamento.

3. Il Comune è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante l'esecuzione del progetto il quale, se lo ritiene, ha diritto di svolgere l'attività richiesta senza esibire simboli, cartellini o altri elementi identificativi.

ART. 8

OBBLIGHI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI

1. Il Comune di Altamura provvede a garantire a propria cura e spese esclusivamente la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, limitatamente per i progetti realizzati da parte di cittadini singoli.

ART. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

1. Il Dirigente responsabile, competente per materia con riferimento all'ambito del progetto precedente, dovrà individuare un dipendente con funzioni di Tutor, il quale dovrà supervisionare l'attività dei partecipanti e vigilare sul corretto svolgimento dell'attività/servizio. Trattandosi di obbligazioni di risultato e non di mezzo, l'attività di vigilanza sarà espletata limitatamente alla verifica della corretta ed effettiva realizzazione del progetto, con esclusione di controlli di tipo datoriale, afferenti l'orario di lavoro o l'apporto quantitativo sulle prestazioni rese.
2. Per ciascun progetto sono annotati in apposito registro, firmato dal destinatario e dal Tutor:
 - a. i giorni in cui i moduli giornalieri sono realizzati, al fine di conteggiare il monte ore indicativo del progetto;
 - b. le attività svolte per ciascun modulo.
3. Al termine del progetto, sulla scheda progetto è riportata una succinta descrizione dei risultati conseguiti e l'attestazione di avvenuta e corretta conclusione delle attività da parte del Tutor.

ART. 10

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RIDUZIONE/ESENZIONE

1. Il Dirigente dei Servizi Sociali, ad avvenuta ricezione da parte del Tutor, con nota a mezzo protocollo informatico interno, dell'attestazione dell'avvenuta conclusione con esito positivo delle attività espletate, comunica ed autorizza la riduzione/esenzione, con nota a mezzo protocollo informatico interno, indirizzata:
 - a. al Funzionario responsabile del tributo, avendo cura di indicare il nome e

- cognome, il codice fiscale, il tributo, l'anno d'imposta e l'importo per il quale annotare negli archivi informatici l'avvenuto pagamento per compensazione a seguito della procedura di baratto;
- b. al Servizio Ragioneria, richiedendo l'emissione del mandato di pagamento, di importo corrispondente al tributo da scaricare, da effettuare a valere sull'impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale di approvazione delle graduatorie dei progetti e da quietanzare mediante giroconto a valere sul capitolo di entrata del tributo oggetto di compensazione.
2. Contestualmente il Dirigente dei Servizi Sociali comunica al beneficiario l'adozione del provvedimento.
3. In ogni caso, l'ammissione alla procedura del baratto amministrativo, l'esecuzione con esito positivo delle attività preventive ed il riconoscimento del beneficio tributario, nell'importo indicato nel progetto, non comportano rinuncia dell'Amministrazione alla ordinaria attività di accertamento e di recupero dei tributi evasi, secondo le prescrizioni ed i termini di legge.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell' art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il presente Regolamento assume efficacia:
- a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione;
 - ovvero, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche delle disposizioni legislative di riferimento. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.